



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

- Piazza Castello, n° 35 - 35012 Camposampiero - ☎ 049/9315211 - Fax 049/9315200
Codice fiscale 80008970289 - Partita I.V.A. 00686700287
e-mail: segreteria@comune.camposampiero.pd.it
pec: comune.camposampiero.pd@pecveneto.it

Prot. n. 11349

Reg. Pubbl. 435

Camposampiero, li 15 maggio 2020

OGGETTO: Comunicazione in merito ai giorni e agli orari di apertura delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio e Piercing.

IL SINDACO

VISTA la nota del 4.5.2020 prot. 79/22020 dell'associazione Confartigianato Imprese di Padova, con la quale si comunica che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, si rende necessaria parte degli esercenti delle attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio, Piercing, l'attuazione di nuove modalità organizzative che richiedono la possibilità, tra gli altri aspetti, di gestire con flessibilità degli orari di apertura della propria attività;

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. 59/2010 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE (c.d. Bolkestein) relativa ai servizi del mercato interno" che ha inteso apportare benefici alle imprese ed a tutelare i diritti del consumatore, rimuovendo l'elevato numero di ostacolo giuridici ed amministrativi all'esercizio di impresa";
- l'art. 31 del DL 201/2011, convertito dalla L. 241/2011, con il quale è stato definitivamente stabilito che, tra le prescrizioni non applicabili agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione di alimenti e bevande, in qualunque comune ubicati, rientrano quelle relative agli orari di chiusura e apertura;
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 150/2011 con la quale si afferma che la materia degli orari possiede una chiara incidenza nell'ambito della concorrenza (di competenza esclusiva statale);
- le pronuncia del Consiglio di Stato 02065/2018 – spedizione 27 agosto 2018, con la quale, tra gli altri aspetti si ritiene che "il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, di recepimento della cosiddetta Direttiva Bolkestein, 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai "servizi del mercato interno [...]", fa riferimento a "qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altre prestazioni anche a carattere intellettuale [...]. Al suo interno trovano autonoma disciplina, oltre alle attività propriamente commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, anche quelle artigianali qui di interesse, ovvero quella di "acconciatori" (art. 77) ed "estetista" (art. 78). Ciò implica inevitabilmente che i principi generali mutuati dal diritto europeo in materia di tutela della concorrenza non possono non riferirsi a tutte le attività economiche latu sensu "di servizi", tra cui anche quelle di interesse per la decisione dell'odierno procedimento. In particolare, tutte le attività "di servizi" non possono essere limitate né in fase statica – accesso all'attività – né in quella dinamica – esercizio della stessa – se non per motivi imperativi di interesse generale [...] Nell'elencazione della tipologia di limiti apponibili per tali "motivi imperativi di interesse generale" non figurano le limitazioni di orario (art. 12)";

EVIDENZIATE tutte le prescrizioni igienico-sanitarie, stabilite a livello statale e regionale, in particolare per le attività commerciali aperte al pubblico, le stesse dovranno essere rispettate dalle attività di servizi alla persona, oltre agli eventuali protocolli integrativi che potrebbero essere emanati a livello regionale;

CONSIDERATO CHE l'Amministrazione Comunale intende facilitare la ripresa delle attività produttive interrotte dall'epidemia di COVID-19 fermo restando l'adozione di ogni precauzione utile a salvaguardare la salute degli operatori e della cittadinanza;

VISTE:

- la L. 1/1990 "Disciplina dell'attività di estetista";
- la Legge 17 agosto 2005 n. 174 "Disciplina dell'attività di acconciatore";
- la Legge Regionale 27 novembre 1991 n. 29 e s.m. "Disciplina dell'attività di estetista";
- la legge Regionale 13 ottobre 2009, n. 28 "Disciplina dell'attività di acconciatore";

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e segnatamente l'art. 50, comma 7;

COMUNICA

che, per tutto quanto descritto e motivato nella parte narrativa:

- le attività di Barbiere, Acconciatore, Estetista, Tatuaggio, Piercing, possono esercitarsi su tutto il territorio comunale, senza limitazioni negli orari di apertura e chiusura, festività comprese;
- rimane in ogni caso obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile al pubblico di un cartello indicante l'orario prescelto e l'eventuale giornata (o giornate) di chiusura.



Il Sindaco

Katia Maccarrone

Katia Maccarrone